



Giugno 2025

Prot.N/250630/026

Spett.le
Ufficio di Gabinetto
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
segrgabinetto@lavoro.gov.it

Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

Riteniamo importante definire, all'interno dell'Accordo Quadro, delle linee guida che possano garantire una omogeneità sia nella valutazione dei rischi che nell'adozione di misure efficaci per la prevenzione-protezione dal rischio da stress termico nei singoli luoghi di lavoro (al di là degli approfondimenti nelle sedi contrattuali specifiche da parte dei soggetti firmatari del Protocollo):

1. Contributo rispetto alla valutazione dei rischi da stress termico

Riteniamo importante fornire delle indicazioni per una prima rapida valutazione del rischio, utilizzabili anche da parte dei delegati sindacali e dagli Rls.

Proponiamo, al riguardo, l'adozione di metodologie, validate dal punto di vista scientifico, contenute anche nel "Portale agenti fisici" dell'INAIL, portale il cui link è stato inserito anche nel Vademecum sullo stress termico del Ministero del lavoro di luglio 2024. Si tratta di metodologie (come ad es. indice Humidex o Heat index), utilizzate ampiamente in Italia dagli organi di vigilanza (Arpa, Asl, ecc.), per valutare il livello di rischio da stress termico attraverso il calcolo del valore del parametro della temperatura percepita.

Le modalità di calcolo utilizzate da queste metodologie sono molto semplici; è sufficiente, infatti, rilevare i valori della temperatura e del tasso di umidità, con un termo-igrometro, per ottenere rapidamente, inserendo i dati nella tabella di calcolo delle metodologie citate, il valore della temperatura percepita e della conseguente classificazione del livello di rischio per i lavoratori.

In questo modo sarebbe possibile ottenere rapidamente una valutazione del rischio per capire se, in un singolo luogo di lavoro, c'è una situazione di discomfort termico (ad es. con temperature fino a 30°), oppure una condizione di rischio da stress termico (ad es. con temperature di oltre 30°). È evidente che queste metodologie, poiché non considerano i fattori specifici dell'attività di lavoro (l'attività fisica del lavoratore, l'utilizzo di DPI ecc.), possono produrre una sottostima del livello reale di rischio da stress termico; hanno il vantaggio, però, di fornire in tempi rapidi dei dati per un primo screening del livello di rischio e, di conseguenza, delle indicazioni per adottare

immediatamente delle misure di prevenzione-protezione per la tutela della salute dei lavoratori.

2. Contributo rispetto alle misure di prevenzione-protezione

Le indicazioni delle differenti tipologie di misure di prevenzione-protezione dal rischio da stress termico sono contenute in varie documentazioni istituzionali: circolari INAIL, dell'Ispettorato del lavoro, del Ministero della salute, nel Vademecum del Ministero del lavoro del 2024, ma anche nella bozza di Protocollo d'intesa di luglio 2023.

Si tratta di misure di tipo tecnico-strutturali (impianti di climatizzazione ecc.); organizzative (rimodulazione degli orari di lavoro, riduzione dei carichi di lavoro, aumento delle pause di recupero psicofisico, formazione dei lavoratori, rimodulazione della sorveglianza sanitaria, ecc.) e misure di ristoro (fornitura di acque per l'idratazione dei lavoratori, locali idonei per le pause di recupero psicofisico, indumenti traspiranti in fibre naturali, DPI con elevato livello di comfort, ecc.).

Riteniamo importante che queste indicazioni siano contenute in questo Accordo Quadro, sempre allo scopo di garantire, come per la valutazione dei rischi, una omogeneità nella attuazione delle misure di prevenzione-protezione contro lo stress termico.

Distinti saluti

Esecutivo Confederale USB
Guido Lutrario



Giugno 2025